



FINANZIARIA ROMANA

Società finanziaria iscritta, in base ai criteri fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario e regolamentato dalla Banca d'Italia. L'attività di rilascio di garanzie della Finanziaria Romana è stata autorizzata dalla Banca d'Italia in data 18/08/2005.

ATTO N. _____

FIDEIUSSIONE BANCARIA PREVISTA DALL'ART. 1, COMMA 3 DELLA DIRETTIVA 1° MARZO 2000 DEL MINISTERO DELL'INTERNO PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 64 DEL 17 MARZO 2000 A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER L'INGRESSO IN ITALIA DI UNO STRANIERO PER MOTIVI DI STUDIO COME DA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 01/03/2000. PER LA DIMOSTRAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA (Artt. 4 e 5 D.L. 25 luglio 1998, N. 286).

Contraente		Codice fiscale / Partita Iva	
Comune	Indirizzo	C.a.p.	Prov.

Soggetto Garantito (Beneficiario)	Provenienza/Cittadinanza	Luogo e Data di nascita	Passaporto
-----------------------------------	--------------------------	-------------------------	------------

PREMESSO

- Che il Contraente si impegna in qualità di garante, nei confronti del Beneficiario, affinché questi possa dimostrare la disponibilità dei mezzi di sussistenza di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in seguito indicato come "T.U.") sia all'atto della presentazione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana o Questura territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 comma 2, del T.U., della domanda di rilascio del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio per un massimo di ___ mesi , sia, anche indipendentemente dal visto, all'atto dell'ingresso in Italia per motivi di studio per un massimo di _____ mesi;
- che il contraente deve garantire l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 3, del T.U, tenuto conto anche dell'art. 3 della Direttiva del Ministero dell' Interno 1 marzo 2000 (in seguito indicata come "Direttiva"), limitatamente al periodo di soggiorno del Beneficiario in Italia, comunque non superiore a _____ mesi come previsto dall'art. 5, comma 3, lett. a), del T.U. ;
- che il Contraente, a garanzia dei predetti obblighi ed ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Direttiva, è tenuto a presentare alla citata Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero all'Autorità di Polizia di Frontiera fidejussione, in conformità della Legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni ed integrazioni, preso anche atto che al momento è escluso che il Beneficiario possa dimostrare la disponibilità dei mezzi di sussistenza, di cui all'art. 4, comma 3 del T.U., mediante operazione di versamento a favore di terzi;

CIO' PREMESSO

La FINANZIARIA ROMANA S.p.A. con sede legale in ROMA, Via Dora n. 1, iscritta nell'elenco speciale della Banca d'Italia ex. Art 107 D.lgs. 385/93 e nell'Albo Speciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze DPR 115/2004 in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia si costituisce fidejussore del debitore principale per il pagamento a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, in caso di inadempimento da parte del debitore principale degli obblighi di cui all'art. 4 comma 2, del T.U fino alla concorrenza di un importo massimo complessivo di € _____ (_____/00), per la prestazione al solo Beneficiario di mezzi di sussistenza minimi ai sensi dell'art. 3 della Direttiva e secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla Direttiva medesima.

La presente garanzia ha validità dal _____

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in Roma li, _____

Commissioni € _____ (_____/00)



FINANZIARIA ROMANA

ATTO DI FIDEIUSSIONE N. _____

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 Oggetto della garanzia

La società garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell'art 39-bis del d.lgs. 286/98 del T.U. e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, fermi i limiti per le singole voci indicate in premessa, il pagamento di quanto dovuto dal debitore principale qualora risulti inadempiente agli impegni assunti ai sensi del Regolamento.

Art. 2 Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente fideiussione ha validità dal _____ e copre unicamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di permanenza in Italia del Beneficiario di cui all'art. 39-bis del d.lgs. 286/98 del T.U., pari, ad un massimo di _____ mesi. Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto nei casi previsti dall'art. 34, comma 3, lett. a) b) e c) del Regolamento.

Art. 3 Escussione della garanzia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma 2 c.c., la presente fideiussione si intende prestata con il beneficiario della preventiva escussione del debitore principale.

Nel caso di inadempimento del debitore principale, e fermo il termine di validità della garanzia di cui all'art. 2, il Beneficiario con lettera motivata inviata per conoscenza anche alla Società inviterà il debitore medesimo a versargli la somma dovuta entro il termine dei trenta giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, il Beneficiario invierà tempestivamente alla Società comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 5 circa il mancato pagamento da parte del debitore principale della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario contro il debitore principale.

La Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione della cui somma, salvo che il debitore principale abbia proposto opposizione, nel caso la Società provvederà al suddetto versamento entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente o parzialmente infondata l'opposizione stessa.

Restando salvo le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 4 Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il debitore principale, i suoi successori o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente fideiussione, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 5 Clausola di recesso – Annullamento della fideiussione

Il Contraente ha la facoltà di richiedere l'annullamento dell'atto di fideiussione con rimborso totale del corrispettivo fideiussorio dietro invio presso la sede della Società o dell'Agenzia di riferimento di idonea documentazione comprovante il rifiuto del visto di ingresso del Beneficiario rilasciata dall'Ente preposto.

Tale facoltà potrà essere esercitata entro quindici giorni dall'emissione dell'atto di fideiussione ed esclusivamente in data antecedente alla data di ingresso del Beneficiario indicata nell'atto stesso.

Art. 6 Comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alla Società in dipendenza alla presente fideiussione devono essere trasmesse per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, all'indirizzo della filiale che ha rilasciato la stessa fideiussione.

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in Roma lì, _____